

CUP F56G23000820006

**CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-
OPERATIVO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AVANZATO E
INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE - PNRR M2C4 I1.1 - SIM**

ai sensi dell'art. 10, co. 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) –
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)**, con sede in Via Cristoforo Colombo, n. 44, cap.00147 - Roma, C.F. 97047140583, di seguito anche MASE-DISS, legalmente rappresentato dal Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero,

E

INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale/ Partita IVA n. 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Dott. Bernardo Mattarella, di seguito anche "Invitalia",

il MASE-DISS e INVITALIA nel seguito unitamente riferiti come "le Parti"

PREMESSO

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
- la L. 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

- la L. 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
- il DL 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- il DL 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4, comma 1, che recita "Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" a decorrere dal 12 novembre 2022;
- il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (ora MASE), pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);
- che ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell'ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);
- il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica" registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;
- il DL 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla Legge di conversione del 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il D.P.R. 14 novembre 2022, con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il D.P.R. 20 gennaio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, registrato dalla Corte dei conti al n. 1508 e n. 1509 in data 03 maggio 2023;
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128" pubblicato in G.U. n. 286 del 7 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 3921 in data 29 novembre 2023;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e in particolare l'articolo 7, comma 1;
- l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato DL 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del DL 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n.

300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

- il Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del citato DL n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato DL n. 80 del 2021, un'apposita Unità di Missione (UdM) per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero, organizzata in una struttura di livello dipartimentale, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominata Dipartimento Unità di Missione per il PNRR (DiPNRR), e in due uffici di livello dirigenziale generale - Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione (GEFIM) e Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico (COGESPRO) - e in sei uffici di livello dirigenziale non generale;
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 marzo 2023, n. 121, di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, registrato dalla Corte dei conti il 10 maggio 2023, n. 1667; il D.M. 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;;
- il D. Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D. Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, “MEF”) ed organismo di diritto pubblico;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), di seguito “MIMIT”, del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal Decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- l'articolo 55-bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di centrale di committenza;
- il DL 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA “società in house dello Stato”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA;

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, e nello specifico l’art. 226, co. 1, del suddetto D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che dispone che il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l’articolo 229, co. 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con cui la valutazione positiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) dell’Italia è stata approvata;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;
- la comunicazione della Commissione europea (COM/2023/765 final) del 24 novembre 2023 recante “Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione e (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia”, approvata nella seduta del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023;
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e sue successive modifiche e integrazioni;
- specificamente, l’articolo 10, comma 1, del suddetto DL n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, oltre a quelli previsti dal PNRR, anche gli interventi previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell’articolo 226, comma 5);
- l’articolo 10, comma 2, del DL n. 77/2021, ai sensi del quale l’attività di supporto tecnico-operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- l’articolo 10, comma 3, del DL n. 77/2021, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell’offerta, che l’Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all’offerta pervenuta dalla società in house che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
- l’articolo 10, comma 4, del DL n. 77/2021, ai sensi del quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali, del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 del predetto articolo 10, ossia delle società in house dello Stato qualificate ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5);

- ai sensi del “principio di auto-organizzazione amministrativa” introdotto dall'art. 7 co. 2 del D. Lgs 36/2023, è fatta salva la facoltà delle stazioni appaltanti, come già previsto dall'abrogata disciplinata contenuta nel D. Lgs. 50/2016, di ricorrere ad affidamenti diretti in house, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, rispettivamente introdotti agli artt. 1,2 e 3 del D. Lgs 36/2023;
- l'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 di cui al medesimo Codice dei Contratti Pubblici, adottando per ciascun affidamento un provvedimento che, in caso di prestazioni strumentali, è da intendersi sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
- l'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;
- l'articolo 23 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il co.5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”;
- l'articolo 226, co. 5, del D. Lgs. 36/2023 che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-UE);
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility);
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e ad altri fondi europei;
- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, “Direttiva Concessioni”), la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, “Direttiva Appalti”) e la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (di seguito, “Direttiva Settori Speciali”);

- l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, comprese le modifiche in corso di perfezionamento di cui alla citata comunicazione della Commissione europea (COM/2023/765 final) del 24 novembre 2023, e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), Investimento 1.1 (Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione), di seguito Investimento, il quale intende realizzare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato a lungo termine per mettere in atto misure preventive di manutenzione programmata del territorio e di manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture, nonché interventi mirati a prevenire gli incendi e l'illecito conferimento di rifiuti, a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze;
- i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per il citato Investimento (M2C4I1.1) dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, comprese le modifiche in corso di perfezionamento di cui alla citata comunicazione della Commissione europea (COM/2023/765 final) del 24 novembre 2023:
 - a) il traguardo M2C4-8, raggiunto con D.M. 398 del 29/09/2021 che approva il Piano Operativo di Lavoro (POL) per l'attuazione dell'Investimento;
 - b) l'obiettivo M2C4-9, che prevede la realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrogeologici. Il sistema di monitoraggio dovrà coprire almeno il 90% del territorio delle regioni meridionali e dovrà essere completato entro il secondo trimestre del 2025;
- l'allegato 1 agli Operational Arrangements che associa ai citati milestone e target gli specifici meccanismi di verifica;
- che lo scopo della Missione M2C4 è quello di monitorare e prevedere i rischi naturali e indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti e all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future, e che l'obiettivo dell'Investimento 1.1 è quello di sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive (manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire l'illecito conferimento di rifiuti, gli incendi e a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze;
- gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità del Ministro per la disabilità - Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n.74 del 29 marzo 2022;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 10, comma 4, del DL 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che "laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060";
- l'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta Legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- la circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 che prevede che rientrino tra le spese rendicontabili quelle strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, applicabile al PNRR per le spese non puntualmente disciplinate dalle relative disposizioni attuative, che all'art. 15, comma 5, specifica che "sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione";
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo Decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato DL n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato DL n. 80 del 2021;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante l'"Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del del 9 novembre 2022, n. 37, recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;

- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- la circolare 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”
- la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito SiGeCo) del MASE per l’attuazione delle misure PNRR di competenza il cui strumento descrittivo e la relativa manualistica allegata sono state adottate il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR;
- la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
- la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;
- la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
- il DL 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” e in particolare l’art.1 e l’art. 8;

VISTO CHE

- l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di INVITALIA stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al D. Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, dal

Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”;

- con Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, l'ANAC aveva disposto l'iscrizione delle Amministrazioni centrali, tra le quali anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del predetto D. Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti nei confronti di INVITALIA quale società in house, elenco ora non più vigente;
- INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del DL n. 77/2021 summenzionato, è titolata a prestare a favore delle Amministrazioni interessate il supporto tecnico-operativo previsto dalla norma per tutto il ciclo di realizzazione degli investimenti pubblici in generale – e, in particolare, quelli previsti dal PNRR, dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 – (di seguito, gli “Investimenti”), fornendo, anche a fini acceleratori, nel rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti dalla normativa vigente, un supporto nelle fasi di definizione, attuazione, mediante ricorso al mercato, monitoraggio e valutazione degli Investimenti stessi;
- nell'ambito del supporto tecnico-operativo, INVITALIA può rendere disponibili le proprie infrastrutture tecniche, per l'utilizzo diretto da parte delle Amministrazioni interessate; in particolare, la Piattaforma InGate è in grado di supportare le Amministrazioni (nonché le eventuali articolazioni e/o soggetti attuatori) nella gestione dell'intero ciclo di realizzazione degli Investimenti, dalla fase di programmazione alla rendicontazione di tutti gli Interventi afferenti a un Investimento. La Piattaforma InGate si compone di n. 4 moduli dedicati alla gestione dell'Investimento (mod. 1), alla programmazione e pianificazione degli Interventi (mod. 2), alla gestione delle gare d'appalto (mod. 3) e alla gestione degli appalti (mod. 4);
- INVITALIA:
 - a) esercita, utilizzando su richiesta della Amministrazioni, la propria Piattaforma InGate le attività necessarie per la gestione dell'Investimento e la programmazione e la pianificazione degli Interventi (mod. 1 e mod. 2);
 - b) esercita le Attività di Committenza, utilizzando direttamente la propria Piattaforma InGate per lo svolgimento interamente telematico delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (mod. 3) e per l'eventuale esecuzione degli appalti (mod. 4) per conto delle Amministrazioni stazioni appaltanti;
 - c) esercita l'Attività di Committenza Ausiliaria, rendendo disponibile alle Amministrazioni, su loro richiesta, la Piattaforma InGate per la gestione, da parte loro, dell'Investimento, la programmazione e la pianificazione degli Interventi (mod. 1 e mod. 2), nonché per l'esecuzione degli appalti (mod. 4), laddove l'utilizzo della Piattaforma InGate per la gestione delle gare d'appalto (mod. 3), in nome e per conto delle Amministrazioni (ovvero delle relative articolazioni o soggetti attuatori) è rimessa alla sola INVITALIA;
- il supporto tecnico-operativo può essere prestato da INVITALIA nei confronti delle singole Amministrazioni interessate, competenti per la realizzazione dell'Investimento, ed, eventualmente, delle loro articolazioni;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a

trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello sviluppo economico) un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 50/2016 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;
- la nota prot. n. 0361617 del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MIMIT n. 0361831 del 29 novembre 2023, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2020-2022, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 0363872 del 1 dicembre 2023, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,56%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

- il citato Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA individua gli affidamenti da sottoporre all'obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 che assegna (Tabella A) alla Missione 2, Componente 4 investimento 1.1 "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione" una quota di risorse finanziarie pari a complessivi euro 500.000.000,00;
- l'adozione di un Decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo per l'attuazione dell'investimento 1.1 Missione 2, Componente 4, del PNRR, è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del Decreto sopracitato;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è responsabile per la realizzazione del citato Investimento 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, afferente alla Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica";
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha ritenuto di soddisfare le esigenze in termini di supporto tecnico-operativo tramite affidamento diretto a Invitalia S.p.A., in particolare per la gestione dei rapporti degli enti coinvolti e per l'attuazione dell'investimento in tutte le fasi di avanzamento fisico, con il fine di aumentare l'efficacia della fase di progettazione esecutiva dell'investimento M2C4 I1.1 e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi;
- con nota prot. n. 98098/MASE del 15/06/2023, il MASE-DISS ha richiesto di avvalersi di INVITALIA e di presentare un'"Offerta tecnica ed economica" per le attività di supporto operativo per la "Realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione - PNRR M2C4 I1.1" nelle fasi di gestione dei rapporti con gli enti coinvolti e in tutte le fasi di avanzamento fisico, finanziario e procedurale;
- INVITALIA ha riscontrato positivamente la citata nota prot. 98098/MASE del 15/06/2023 trasmettendo al MASE, con nota prot. n. 0224043 del 28/07/2023 e acquisita agli atti del MASE con prot. n. 124977 del 31/07/2023, l'Offerta tecnica ed economica, specificando le attività oggetto di affidamento e fornendo gli elementi di riconducibilità ai profili professionali oggetto di aggiudicazione di servizi di analogo contenuto;
- con Determina a contrarre prot. n. 389 del 20/10/2023, il MASE-DISS ha decretato di procedere all'affidamento tramite Convenzione da stipulare tra il MASE - DiSS e Invitalia S.p.A. per l'attivazione di supporto tecnico-operativo di cui all'art. 10 del DL 77/2023;
- in fase di progettazione esecutiva, è sopravvenuta la necessità di procedere a una rimodulazione economica del progetto rispetto a quanto precedentemente preventivato, che incide sull'attuale disponibilità economica per il finanziamento delle attività di supporto operativo richieste a Invitalia S.p.A., ad oggi pari a € 1.465.100,44 IVA inclusa, con copertura temporale fino a giugno 2026, coerentemente con la programmazione del PNRR;
- con nota prot. 203882 del 13/12/2023, il MASE-DISS ha richiesto a Invitalia S.p.A. la rimodulazione dell'offerta tecnico-economica nei termini succitati;

- INVITALIA ha riscontrato positivamente la citata nota prot. 203882/MASE del 13/12/2023, con nota prot. n. 0014165 del 15/01/2024 acquisita agli atti del MASE con prot. n. 0006884 in pari data;
- con prot. n. 0000009/MASE del 19/01/2024, il MASE-DISS ha rilasciato l'attestazione di congruità sull'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Invitalia S.p.A. recante l'attivazione di servizi di supporto operativo ai fini della realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione – PNRR M2C4_I1.1, ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, relativo ai vantaggi per la collettività, alle connesse esternalità ed alla congruità;
- con nota prot. n. 0011418/MASE del 22/01/2024, il MASE-DISS ha comunicato a INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- con nota prot. n. 0012416 del 23/01/2024, il MASE-DISS ha comunicato a INVITALIA l'accettazione dell'offerta tecnico-economica presentata dalla stessa con nota prot. n. 0014165 del 15/01/2024 acquisita agli atti del MASE con prot. n. 0006884 in pari data, visto l'esito positivo della valutazione della congruità di cui al D.D. prot. n. 0000009 del 19/01/2024 espletata ex art. 7, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- con Determina a contrarre prot. n. 0000022 del 16/02/2024, il MASE-DISS ha decretato di procedere all'affidamento tramite Convenzione da stipulare tra il MASE - DiSS e Invitalia S.p.A. per l'attivazione di supporto tecnico-operativo di cui all'art. 10 del DL 77/2021;
- con nota prot. n. 0029880/MASE del 16/02/2024, il MASE-DISS ha trasmesso lo schema di Convenzione alla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE, ai fini dell'acquisizione della valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR, nonché della conferma della relativa disponibilità finanziaria;
- con nota prot. n. 0035549/MASE del 23/02/2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE, è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
- con comunicazione prot. n 0073118 del 13/03/2024, acquisita dal MASE con prot. n. 0048522 del 13/03/2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il MASE-DISS e INVITALIA per la conduzione delle attività di supporto operativo all’attuazione dell’Investimento 1.1 “Realizzazione di un Sistema Avanzato e Integrato di Monitoraggio e Previsione” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente 4, Misura 1, Linea d’intervento 1, come dettagliato nell’Allegato 1 “Piano delle attività” alla presente Convenzione.
2. Oggetto delle attività è la fornitura di supporto tecnico operativo da parte di Invitalia al MASE-DISS nelle fasi di definizione e attuazione degli interventi di progetto.

In particolare:

- a) supporto nella gestione delle diverse fasi degli interventi;
- b) supporto al presidio tecnico-operativo dell’avanzamento dell’investimento;
- c) supporto nella conduzione e partecipazione a tavoli tecnici dedicati alla realizzazione dell’iniziativa;
- d) supporto nella definizione, attuazione e gestione di accordi tra amministrazioni per la realizzazione di interventi di particolare complessità;
- e) individuazione delle soluzioni tecnico amministrative più adeguate ad accelerare la realizzazione degli interventi;
- f) supporto alle attività di comunicazione funzionali alla concreta attuazione delle attività previste dalla Convenzione;
- g) fornitura di esperti particolarmente qualificati per rafforzare la capacità tecnica dell’amministrazione.

Art. 3 – Risorse finanziarie

1. L’importo massimo complessivo stimato per l’esecuzione delle attività, più puntualmente descritte nel “Piano delle attività” di cui all’Allegato 1 della Convenzione medesima, è pari a € 1.200.902,00 (euro unmilione duecento milanovecento due/00) oltre IVA di € 264.198,44 (euro duecento sessantaquattromilacentonovantotto/44), per un totale di € 1.465.100,44 (euro unmilione quattrocento sessantacinquemilacento/44), a valere sulla quota disponibile di cui all’Investimento 1.1 “Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione” Missione 2, Componente 4 di cui alla “TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI” allegata al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021.
2. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dal MASE, direttamente all’Erario dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “Legge di stabilità 2015”).

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità
 - a) INVITALIA, con specifico riferimento alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, più puntualmente dettagliate nel Piano delle Attività di cui all'Allegato 1, si impegna a rispettare quanto di seguito indicato:
 - i. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.;
 - ii. svolgere le attività poste a proprio carico ai fini della presente Convenzione garantendone il tempestivo avvio al fine di favorirne la conclusione nel rispetto della tempistica prevista dai cronoprogrammi di cui all'Allegato 1 ed il conseguimento del target connesso all'Investimento 1.1;
 - iii. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, del doppio finanziamento, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - iv. assicurare la coerenza delle attività su riferite con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - v. garantire la conservazione della documentazione afferente alle attività di cui alla presente Convenzione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MASE, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
 - vi. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MASE sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni riconnesse alle attività realizzate in attuazione della presente Convenzione;
 - vii. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MASE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli



- in loco;
- viii. rispettare l'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativo/contabili afferenti alle operazioni riconnesse alle attività di cui alla presente Convenzione;
 - ix. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ovvero dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificato, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - x. con specifico riferimento al supporto tecnico-operativo fornito al Ministero nell'ambito delle attività di competenza di quest'ultimo relative al monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'Investimento, garantire la coerenza dei dati trasmessi con il tracciato informatico del sistema ReGiS;
 - xi. corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, alle richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
 - xii. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
 - xiii. essere il solo e unico responsabile nei confronti del MASE per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi;
 - xiv. sollevare il MASE da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione;
 - xv. operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018;
 - xvi. assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né da Invitalia, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del MASE e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione;
 - xvii. rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
- b) il MASE-DiSS si impegna a:
- i. assicurare il presidio e la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto della presente Convenzione;
 - ii. rappresentare il punto di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e ss.mm.ii. per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e con la Struttura di Missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - iii. fornire ad INVITALIA le azioni di supporto che si rendessero necessarie al fine del corretto svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
 - iv. rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

Art. 5 – Aggiornamento del Piano delle attività e modalità di rendicontazione.

1. La modalità di attuazione e la valorizzazione delle attività sono descritte nell'Allegato 1 “Piano delle attività” della presente Convenzione e saranno aggiornate con cadenza semestrale ed inviate all'Amministrazione dall'Agenzia, salvo specifiche richieste da parte dell'Amministrazione. Il DiSS provvederà all'esame del Piano delle attività e alla sua approvazione entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, Invitalia procede a sottoporre alla MASE-DISS la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi. La definizione di dettaglio dei costi oggetto di rendicontazione è demandata al “Disciplinare di rendicontazione” di cui all'Allegato 2 alla presente Convenzione. Il MASE-DISS provvede all'esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad Invitalia ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l'anzidetto termine di 30 giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
3. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: **RE7GQA**, dovranno indicare la seguente dicitura: *PNRR, M2C4 – Linea di Investimento 1.1 “Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione”* spesa finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, CUP F56G23000820006. Il MASE provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime da parte di Invitalia, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione, i cui estremi saranno comunicati da Invitalia al MASE-DISS ai riferimenti indicati al successivo art. 6.
4. Ferma restando la descrizione delle attività svolte fornita da INVITALIA in sede di rendicontazione delle attività secondo la periodicità definita al precedente comma 2), l'Amministrazione potrà richiedere a INVITALIA ulteriori specifiche relazioni informative sullo stato di avanzamento delle attività.

Art. 6 – Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti della presente Convenzione:
 - il Referente MASE-DISS è il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Elisabetta Todisco, Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Divisione I – Coordinamento tecnico e supporto amministrativo dipartimentale
E-mail: Todisco.Elisabetta@mase.gov.it
PEC: diss@pec.mite.gov.it
 - il Referente per INVITALIA è il Responsabile di Commessa, Dott. Fabio Pagliarini
E-mail: fpagliarini@invitalia.it
PEC: programmoperativi@postacert.invitalia.it

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

Art. 7 – La tutela dei dati personali

1. INVITALIA e il MASE-DISS si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. Le Parti convengono che ognuna di loro nei confronti dell'altra riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>, mentre quella adottata dal Ministero è pubblicata al link <https://www.mase.gov.it/pagina/privacy-policy>.
4. Il Ministero, quale autonomo Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del Direttore Generale della DGUSSRI ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 237 del 17.06.2022.
5. Il MASE-DISS individua INVITALIA quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività delegate con la presente Convenzione, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico “Atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR” di cui all'Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

Art. 8 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da

autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le attività oggetto della Convenzione, Invitalia assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dalle circolari applicative. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta Legge 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 10 – Durata, proroga e modifiche

1. La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino al completamento delle attività e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026.
2. La presente Convenzione ha efficacia tra le Parti solo dopo l'avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo.
3. Eventuali proroghe successive e modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate con atto aggiuntivo secondo la vigente normativa. L'Amministrazione contraente potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, riconoscendo ad Invitalia le spese sostenute, opportunamente rendicontate, alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto di INVITALIA di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.
4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Art. 11 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. A tal fine Invitalia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Amministrazione contraente che dovrà provvedere a riguardo nel termine di novanta giorni

dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.

3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 12 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 e del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici, e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 14 – Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del MASE-DISS

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del MASE-DISS che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso MASE-DISS e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Piano delle Attività

ALLEGATO 2: Disciplinare di rendicontazione

ALLEGATO 3: Atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR

ALLEGATO 3A: Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia Spa

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA-
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS), Ing. Laura D'Aprile**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



LAURA D'APRILE
Ministero della
Transizione Ecologica
Capo Dipartimento
21.03.2024 09:35:20
GMT+00:00

**INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. Dott. Bernardo Mattarella**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ ATTRAZIONE
INVESTIMENTI E SVILUPPO
IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
18.03.2024 08:32:40
GMT+01:00